

Disegno di legge

Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”: disposizioni per la tutela e la coesistenza dei grandi predatori delle Alpi

Art. 1

Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla caccia è inserito il seguente:

“2 bis. Per assicurare la coesistenza delle specie di grandi predatori delle Alpi nel territorio trentino e la loro accettazione da parte della popolazione locale il regolamento di esecuzione detta disposizioni per assicurare le migliori condizioni per il ritorno e la presenza di esemplari delle specie orso bruno (*ursus arctos*), lince (*lynx lynx*) e lupo (*canis lupus*).”

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia è inserito dal seguente:

“1 bis. La Provincia concede contributi affinché chi esercita l'apicoltura e la zootecnia - compresi i piccoli allevamenti di animali da cortile - nei territori dov'è stabilmente segnalata la presenza dell'orso bruno, della lince e del lupo possa realizzare interventi idonei a prevenire o scoraggiare comportamenti dannosi nei confronti di animali o cose. Gli interventi possono beneficiare di un contributo in conto capitale in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dalla Giunta provinciale, purché siano realizzati secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 33 bis. La concessione del contributo è subordinata a una valutazione sulla convenienza economica dell'intervento in rapporto al valore del bene da tutelare.”

2. Il comma 2 bis dell'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

“2 bis. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili provocati dall'orso bruno, dalla lince e dal lupo la Provincia è autorizzata a corrispondere un indennizzo, su domanda di chi ha subito il danno. L'indennizzo è concesso se chi ha subito il danno dimostra di aver assunto ogni precauzione per prevenirlo, anche con riferimento alle disposizioni eventualmente approvate ai sensi dell'articolo 33 bis, comma 2, lettera e). La Giunta provinciale stabilisce i casi, i criteri, le modalità e i tempi per la concessione degli indennizzi, tenendo conto delle diverse tipologie di danno, patrimoniale, reddituale, biologico ed esistenziale, purché provati da un'idonea certificazione. A questi fini la Provincia può stipulare una polizza assicurativa.”

3. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

“4. Per l'indennizzo dei danni alla produzione agricola e forestale, al patrimonio zootecnico e apiaro causati da fauna non autoctona o introdotta abusivamente si applica il comma 2 bis, se il responsabile non vi provvede direttamente, fatti salvi il diritto di rivalsa nei suoi confronti e gli accertamenti necessari per la sua identificazione. L'indennizzo non spetta nei casi in cui la Provincia abbia predisposto interventi specifici per l'eradicazione di specie non autoctone.”

Art. 3

Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge provinciale sulla caccia

1. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia è inserito il seguente:

“Art. 33 bis

Tutela dei grandi predatori

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 2 bis, la Provincia adotta misure per garantire la conservazione delle specie dell'orso, della lince e del lupo, sia per favorire gli equilibri ecosistemici grazie alla presenza di predatori naturali, sia per ripristinare la biodiversità originaria, recuperando la presenza di specie caratteristiche dell'arco alpino.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale, sentiti gli enti locali, le istituzioni scientifiche, le associazioni venatorie e quelle per la tutela dell'ambiente, approva disposizioni regolamentari e specifici protocolli d'intervento per assicurare:

- a) un'adeguata informazione alla popolazione sulle abitudini dell'orso, della lince e del lupo e sulle buone pratiche da attuare nei territori caratterizzati dalla loro presenza, reale o potenziale, con l'obiettivo di favorire una crescita culturale che incoraggi il dialogo fra le parti e faciliti la soluzione dei problemi connessi. Per evitare che la loro presenza possa rappresentare un pericolo o una fonte di paura e preoccupazione per l'uomo la Provincia può promuovere campagne straordinarie indirizzate ai residenti e agli ospiti di particolari zone del territorio provinciale, con il coinvolgimento del personale formato ai sensi del comma 3;
- b) la redazione periodica di un rapporto sulle azioni intraprese e sui risultati conseguiti per il miglioramento delle specie di orso, di lince e di lupo, comprensivo delle iniziative attivate per assicurare la coesistenza dei predatori con l'uomo e con le attività umane;
- c) il rispetto degli habitat specifici per le specie dell'orso, della lince o del lupo, evitando per quanto possibile, nei territori caratterizzati dalla loro presenza, reale o potenziale, in particolare nelle aree che ospitano le tane ed i luoghi di svernamento alterazioni artificiali che comportino un significativo incremento della presenza umana, quali strade e piste forestali, impianti di risalita o piste da sci, nuove costruzioni o recupero di manufatti abbandonati;
- d) modalità gestionali della fauna selvatica e del prelievo venatorio atte a favorire la coesistenza dell'orso, della lince e del lupo;
- e) nelle zone in cui sono stabilmente presenti l'orso, la lince o il lupo, il divieto di comportamenti che possano aumentarne la confidenza con l'uomo e che, in particolare, possano attirare gli animali selvatici in prossimità dei centri abitati;
- f) nelle zone in cui sono stabilmente presenti l'orso, la lince o il lupo, l'esercizio della zootecnia, dell'allevamento di animali da cortile, dell'apicoltura e di tutte le altre attività tradizionali con modalità atte a scoraggiare comportamenti dannosi verso beni e animali;
- g) in caso di emergenze provocate dall'orso, dalla lince o dal lupo, modalità d'intervento che ne assicurino, per quanto possibile, la sopravvivenza e la permanenza nel proprio habitat, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). A questo scopo gli esemplari ritenuti problematici sono monitorati, intraprendendo ogni azione utile a scongiurare situazioni che costringano a rimuoverli dal loro territorio. Se si rende necessaria la cattura di un esemplare e il suo trasferimento in altri territori o in cattività per ragioni di pubblica incolumità la relativa popolazione è reintegrata con un altro esemplare, se il reintegro è ritenuto necessario dalle competenti istituzioni scientifiche ed è indispensabile per garantire la diversità genetica e la sopravvivenza biologica della popolazione;
- h) l'istituzione di un riconoscimento, anche alla memoria, dedicato a persone, istituzioni, enti o associazioni che si siano distinti per l'impegno nel campo della ricerca, dell'educazione

ambientale, della difesa delle specie di grandi predatori, della gestione ecosistemica della fauna selvatica in Trentino e del rapporto tra gli animali selvatici e la popolazione;

- i) il finanziamento di borse di studio e di ricerca con le quali sostenere attività di monitoraggio, studio, ricerca sulle specie grandi predatori e sulla loro coesistenza nel territorio alpino, svolte in particolare da giovani ricercatori.

3. La Provincia, in collaborazione con le associazioni venatorie e con quelle per la tutela dell'ambiente, promuove la formazione di personale addetto all'informazione, alla sorveglianza, al monitoraggio e agli interventi di emergenza nei casi di problematicità legati a esemplari di orso, lince o lupo, in collaborazione con gli enti di gestione dei parchi naturali provinciali.

4. Gli enti di gestione dei parchi naturali provinciali nel cui territorio sono presenti l'orso, la lince e il lupo coordinano e promuovono la redazione e la pubblicazione periodica di studi scientifici atti a migliorare la conoscenza delle specie ed a divulgare i risultati conseguiti. Le attività di studio e ricerca sull'orso, sulla lince e sul lupo che si svolgono nel territorio dei parchi naturali provinciali sono autorizzate dall'ente di gestione competente, sentito il parere del servizio provinciale competente nella gestione della fauna selvatica.

5. Per migliorare i corridoi ecologici indispensabili alla sopravvivenza dell'orso, della lince e del lupo nell'arco alpino, e per individuare modalità unitarie di gestione del patrimonio faunistico, la Provincia promuove accordi istituzionali e protocolli operativi con gli enti confinanti."

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale sulla caccia

1. La rubrica dell'articolo 56 della legge provinciale sulla caccia è sostituita dalla seguente: "Tassidermia e tutela della fauna minore".

2. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal seguente:

"2. Per la tutela della fauna minore si applicano gli articoli 26 e 27 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)."

Art. 5

Modificazione della Tabella A della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16

1. Al numero 15 della tabella A allegata alla legge provinciale 12 settembre 2008, n.16 il titolo breve "legge sulla caccia" è sostituito dal seguente "legge sulla fauna selvatica e sulla caccia". Conseguentemente i richiami al titolo breve della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 sono adeguati a questa modifica.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Per attuare questa legge è autorizzata la spesa di 250.000 euro per gli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in conto corrente, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).